

MEMORIA FIDEI IV
Convegno
L'INQUISIZIONE ROMANA E I SUOI ARCHIVI
A vent'anni dall'apertura dell'ACDF

La santità contesa. Il reperimento delle fonti nei procedimenti inquisitoriali e nei processi di beatificazione e canonizzazione

FRANCESCO CASTELLI

Lo studio sui beati o sui santi della Chiesa Cattolica a volte si arricchisce della documentazione proveniente dall'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, ove sono confluite le fonti dell'attività della Congregazione del Sant'Uffizio.

In alcuni casi, infatti, figure che più tardi sarebbero state elevate agli onori degli altri dalla Congregazione dei Riti/Congregazione delle Cause dei Santi, sono state indagate per affettata santità, ovvero per il reato compiuto da quanti simulavano doni straordinari a fini di lucro, per ricavare notorietà o per altre svariate ragioni.

La documentazione inquisitoriale, rivelandosi sempre preziosissima per la ricostruzione di dinamiche e di vicende spesso molto articolate, presenta sovente situazioni più complesse e meno lineari di quelle emerse inizialmente dalla divulgazione seguita ai processi di beatificazione e a volte delineate nelle *positio super virtutibus*.

Si pensi ad esempio alla vicenda di padre Pio da Pietrelcina, sotto monitoraggio della Congregazione del Sant'Uffizio a partire dal 1919 sino alla sua morte nel 1968.

La documentazione sin qui consultabile nell'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede mostra a più riprese i dubbi e le perplessità, talora i giudizi negativi, di diversi soggetti che hanno conosciuto o dovuto esaminare il cappuccino. Nella *Positio super virtutibus* per il processo di beatificazione e canonizzazione del religioso francescano celebrato nella Congregazione delle Cause dei Santi, il quadro è ben differente da una sospetta impostura. Grazie all'afflusso di una gran quantità di fonti di ben altro tenore, si è delineato un profilo diverso del cappuccino e ciò ha permesso di concludere positivamente l'*iter* canonico con il riconoscimento della sua santità.

Un caso analogo, se non addirittura più marcato per le differenti conclusioni, è quello della mistica calabrese Elena Aiello, recentemente beatificata il 14 settembre 2011. Nata a Montalto Uffugo (CS) il 10 aprile 1895 da una coppia di sarti, Pasquale e Teresa Paglilla, Elena ebbe un'infanzia e un'adolescenza segnata da sventure e malattie, poi risolte improvvisamente e prodigiosamente. Dopo una breve permanenza tra le Suore dell'Istituto del Preziosissimo Sangue a Nocera Pagani, nel marzo 1923 la donna sudò sangue dalla fronte e, sempre nello stesso anno, le comparvero le stimmate. Da allora l'Aiello fu oggetto di osservazione e studio e sul caso fu interessata anche la Congregazione del Sant'Uffizio. Dopo aver acquisito diversi elementi, il dicastero inviò sul posto un suo consultore, padre Lorenzo da San Basilio, che, pur non interrogando la donna ma solo il vescovo diocesano, concluse che «da tutto l'insieme vi si

sente l'aria di trucco» e perciò riteneva giunto il momento «che l'autorità ecclesiastica mettesse sul serio il naso nella faccenda».

Nel decreto dei cardinali inquisitori che seguì, alla luce del *dossier* acquisito, i porporati pronunciarono un giudizio nettamente critico sulla natura dei fenomeni in esame: «L'Arciv. "nomina S. Offici" dichiarò sul Bollettino diocesano che non consta affatto del carattere soprannaturale dei fatti attribuiti all'Aiello e ingiungo alle altre donne, che convivono con lei, di deporre l'abito religioso».

Pur a fronte di ciò, la donna continuò a vivere la sua esperienza di fede fondando una Congregazione religiosa e dopo la sua morte fu introdotto il processo di beatificazione. Durante la raccolta delle testimonianze e dei documenti, si è delineata anche in tale vicenda una figura ben differente da quella emersa in precedenza e si è così giunti alla conclusione positiva della causa.

I diversi approdi a cui conducono le fonti dei due procedimenti, inquisitorio e di beatificazione, suscitano l'interrogativo su quale sia la causa di una apparente 'asimmetria' delle carte d'archivio e quali rischi ciò comporti per una ricostruzione storica, se cioè il diverso contenuto delle fonti sia unicamente spiegabile alla luce del diverso periodo in cui esse sono state raccolte (durante la vita dell'indagato, per il Sant'Uffizio; dopo la morte del candidato alla beatificazione per la Congregazione dei riti/Congregazione delle Cause dei Santi), se dipenda dalle finalità delle due diverse inchieste, e quale valore possa essere riconosciuto alle fonti provenienti dall'uno o dall'altro dicastero. Prima di procedere nello sviluppo del nostro intervento, qui di seguito riportiamo qualche dato relativo all'assetto processuale dei due dicasteri per meglio illustrare il meccanismo di reperimento delle testimonianze e la modalità di formulazione delle sentenze.

Norme e procedure dei dicasteri: brevi cenni

Per quanto concerne i processi di beatificazione, limitando il quadro in estrema sintesi, pur essendo sorta alcuni decenni dopo il Sant'Uffizio, la Congregazione dei Riti beneficiò di un processo di elaborazione, di sedimentazione e di cristallizzazione normativa molto più avanzato dell'Inquisizione Romana. Dopo la pubblicazione nel 1642 dei decreti di Urbano VIII, in un volumetto di 62 pagine, infatti, Prospero Lambertini, poi Benedetto XIV, diede alle stampe in diversi tomi, dal 1734 al 1738, una sistematizzazione completa delle norme e della giurisprudenza costante del dicastero nel *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*. Da allora la Congregazione dei Riti si avvale di un quadro legislativo e giurisprudenziale minuzioso e preciso che non ha più abbandonato e che tuttora rimane il punto di riferimento della Congregazione delle Cause dei Santi, l'organismo incaricato dei processi di beatificazione e canonizzazione dopo la riforma voluta da Paolo VI nel 1969.

Un perfezionamento delle procedure si verificò a partire dagli inizi del sec. XX. Leone XIII istituì una commissione storico-liturgica con lo scopo di «ripensare, chiarire e spiegare le molteplici questioni storiche che attengono all'agiografia e alla liturgia» (1902); Pio XI, con il motu proprio *Già da qualche tempo*, volle la creazione della Sezione Storica, incaricata di seguire quanto concerneva la preparazione delle cause antiche e comunque con particolari competenze relative a quanto riguardava la storia e la critica storica inerente i processi (1930); e Pio XII provvide a costituire la Consulta Medica, ovvero la Commissione di medici incaricati dell'esame delle guarigioni in vista del riconoscimento dei miracoli (1948).

Dopo la divisione delle competenze della Congregazioni dei Riti in due appositi dicasteri, la Congregazione delle Cause dei Santi ricevette un nuovo intervento normativo con la pubblicazione della costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister* di Giovanni Paolo II nel 1983.

Senza entrare analiticamente nel merito delle procedure e delle loro variazioni, ai fini del nostro discorso ci preme notare che i processi di beatificazione e canonizzazione, sin dal 1588, avvenivano in due fasi che sono stata mantenute sino ad oggi. La prima si svolgeva nella diocesi in cui era vissuto il Servo di Dio e consisteva nella celebrazione di un processo puramente istruttorio nel quale si acquisivano documenti, scritti e testimonianze. Il compito di raccogliere le prove era affidato a un postulatore, ovvero a un avvocato di parte, attore della causa ed estraneo al tribunale, che aveva l'incarico di sottoporre al giudice un quadro completo delle informazioni per ottenere la conclusione della prima fase. La seconda aveva luogo all'interno della Congregazione dei Riti/Cause dei Santi, ove confluiva la documentazione raccolta. Il caso veniva studiato da un Congresso di 9 teologi, presieduti dal Promotore della Fede. Poi, se il caso sotto esame riceveva almeno una maggioranza qualificata di voti positivi circa l'esercizio eroico delle virtù del Servo di Dio, esso passava al giudizio della congregazione dei membri del dicastero, composta da vescovi e cardinali, che emetteva una sentenza collegiale. Infine la decisione veniva portata all'attenzione del papa per la sua approvazione finale. Nella seconda fase, detta anche romana, la Postulazione non interveniva mai direttamente nel processo ma era suo compito esporre sistematicamente la vita e le virtù del Servo di Dio in un testo chiamato *Positio*, a sua volta composto da un'*Informatio* e un *Summarium*. In quest'ultimo confluivano i documenti più significativi ai fini della causa scelti dal Postulatore.

Per quanto riguarda il Sant'Uffizio, l'elaborazione delle sue procedure non ha ricevuto, se non in tempi più recenti, una trattazione sistematica da parte dello stesso dicastero. Nei primi decenni dopo la sua istituzione, avvenuta nel 1542, papi e cardinali membri intervennero ripetutamente per regolamentare compiti e procedure del dicastero. Successivamente furono elaborati fogli che riassumevano il meccanismo processuale della Congregazione e che davano indicazioni sommarie in ordine allo stile del Sant'Uffizio, e più tardi anche istruzioni e compilazioni che indicavano norme e procedure, a volte anche solo su singole tipologie di reati.

Il modo di procedere del dicastero fu formalmente definito solo agli inizi del Novecento. Dopo la riforma della Curia romana voluta da Pio X con la pubblicazione della costituzione *Sapientis Consilio* (1908), nel 1911 il dicastero redasse un regolamento, denominato *Lex et Ordo Sancti Officii*, nel quale per la prima volta veniva precisato, con approvazione pontificia, il quadro generale del *modus operandi* del tribunale. Il documento, però, non modificava l'assetto precedente della Congregazione ma si limitava a recepirlo senza apportare cambiamenti significativi. Nel dibattito che si svolse prima della stesura del documento, però, furono proposte alcune importanti innovazioni e tra queste si segnalava quella del promotore di Giustizia Giuseppe Latini. Tenendo presente alcuni principi di diritto processuale e le difficoltà nelle quali era incorso il lavoro del dicastero, l'ecclesiastico chiedeva di consentire agli indagati di essere messi a conoscenza delle accuse a loro carico e di allestire la difesa. Il promotore di giustizia si rendeva conto che la modalità di acquisizione delle testimonianze e dei documenti e più in generale la qualità dell'istruttoria era penalizzata dall'impianto inquisitorio e suggeriva dunque che l'assetto del dicastero si spostasse verso un modello di processo accusatorio, ovvero verso un modello di processo non più segreto in cui la parte sotto indagine potesse svolgere un ruolo più attivo e consapevole. La proposta, però, non ebbe alcun seguito.

Dal *Lex et Ordo* la Congregazione risultava un tribunale simile alla Congregazione dei Riti nella sua fase romana. Il meccanismo decisionale si svolgeva in tre momenti della settimana, la feria II, IV e V, in cui si tenevano rispettivamente la consulta dei teologi, la congregazione dei cardinali, l'udienza dell'assessore presso il pontefice. Il regolamento, tuttavia, non prevedeva alcuna fase istruttoria in sede diocesana. Stando al testo e ai documenti presenti nei diversi fascicoli, sarebbe stato compito del commissario del dicastero, un religioso scelto tra i membri dell'Ordine dei Predicatori di san Domenico di Guzman, di recepire le denunce e avviare le indagini, anche d'intesa con l'assessore della Congregazione e in dialogo con il promotore di Giustizia.

Prima di passare al nuovo paragrafo, non è trascurabile un importante cambiamento nella vita del dicastero avvenuto nel 1916, quando il cardinale segretario R. Merry del Val chiese al pontefice una redistribuzione dei poteri interni alla Congregazione. Si fece attribuire le funzioni sino ad allora proprie dell'Assessore e ottenne che la figura del segretario del dicastero, lungi dal presiedere solo la riunione dei cardinali nella feria IV secondo una prassi ultrasecolare, divenisse di lì in avanti il *dominus* della Congregazione, ovvero colui a cui tutti i funzionari del Sant'Uffizio dovevano far riferimento nello svolgimento delle attività. Si trattava di un grande cambiamento: nella storia del Sant'Uffizio si era sempre tenuto separato il segretario del dicastero dagli ufficiali della Congregazione, che rispondevano del loro operato solo all'Assessore. Ciò al fine di evitare che le valutazioni del segretario di turno – che a differenza dell'assessore era una dei giudici supremi del Sant'Uffizio, e dunque in qualche modo coinvolto con il procedimento – potessero in qualche modo condizionare, anche involontariamente, l'attività dei sottoposti. Se e in quale misura ciò sia avvenuto, lo potranno chiarire studi futuri.

Vescovi, visitatori apostolici e postulatori

Alla luce di quanto su riferito, si evince che il dato che distinse – almeno a partire dalla soppressione dei tribunali periferici dell'Inquisizione romana – la tipologia dei processi in esame non fu il meccanismo giudiziale bensì la modalità di reperimento delle testimonianze e della documentazione.

Informato di una notizia di reato, il Sant'Uffizio provvedeva in modo autonomo all'accertamento dei fatti, con la difficoltà di individuare personale numericamente e qualitativamente adeguato per le indagini. I singoli fascicoli della serie archivistica *Devotiones variae*, nella quale sono confluiti la gran parte dei casi di presunto misticismo sotto esame del dicastero a partire dal 1912, raccontano la metodologia che il dicastero, nel Novecento, adottava a riguardo.

In genere, dopo l'arrivo di una denuncia, si chiedevano informazioni al vescovo diocesano per l'Italia o al nunzio apostolico per gli altri Paesi. Solo nel caso che la vicenda mantenesse contorni non chiari o che impensierisse per «l'inordinata devozione», il dicastero inviava un suo rappresentante.

Nei primi del Novecento quasi nessun consultore del Sant'Uffizio disponeva di una specifica formazione per svolgere tali indagini che presupponevano doti investigative e formazione teologica in materia mistica. Tra le due guerre mondiali, a titolo di esempio, nel 1921 per il caso di padre Pio da Pietrelcina fu inviato a San Giovanni Rotondo il vescovo di Volterra Carlo Raffaello Rossi, nel 1937 per la vicenda di Therese Neumann di Regensburg il sostituto notaro don Giuseppe Granersi; infine, nel 1938, per le presunte mistiche Luisa Piccareta, Elena Aiello e Lina Barone padre Lorenzo da San Basilio. Ed è proprio il confronto tra i voti e i resoconti inviati dai visitatori a indicare il punto critico della metodologia inquisitoriale. Dei tre rappre-

sentanti del dicastero, l'unico che poteva vantare una lunga esperienza in simili incarichi era il vescovo di Volterra Carlo Raffaello Rossi per essere stato a lungo visitatore dei seminari durante il pontificato di Pio X. Non è dunque un caso se l'unica relazione positiva sul conto del cappuccino di san Giovanni Rotondo sia venuta proprio dalla penna di Rossi, che per formazione e preparazione culturale era l'uomo migliore nel compiere le indagini. Fu la più completa, per la quantità di dati raccolti, per il lungo intervallo di osservazione, per le formalità osservate, per l'analisi teologica. Ben diverso invece il caso degli altri due visitatori le cui relazioni erano estremamente più brevi e metodologicamente meno sistematiche.

Se si osserva il meccanismo di acquisizione delle testimonianze e delle fonti nella Congregazione dei riti o Congregazione delle Cause dei Santi, invece, si nota un metodo diverso in ordine alla composizione dell'istruttoria. È la Postulazione, ovvero l'avvocato della difesa che propone la causa, ad essere incaricato di reperire le prove da sottoporre al dicastero. Questi sottopone al tribunale un elenco di persone chiamate a deporre e nel corso del processo il presidente del tribunale può chiamare *ex officio* altri testi non convocati a deporre. In altri termini, per giudicare su persone da indagare o da elevare all'onore degli altari, nella Congregazione del Sant'Uffizio era il centro istituzionale a dirigersi verso la periferia ecclesiastica; nella Congregazione dei Riti era la periferia ecclesiastica stessa a compiere gli accertamenti e a inviarli verso il centro istituzionale, ovvero al dicastero.

Dunque, pur seguendo un modello di processo inquisitorio, la Congregazione dei Riti/Congregazione della Cause dei Santi non compiva accertamenti autonomamente, né svolgeva una funzione inquirente ma si limitava a un compito giudiziale. Non era dunque mansione del dicastero individuare prove, testimonianze, documenti per garantire il buon esito del procedimento ma era onere degli attori della causa, ovvero della Postulazione, preparare un'istruttoria adeguata al fine che ci si proponeva. Ciò evidentemente, segnava tra le due Congregazioni una differenza di non poco momento.

La denuncia di un reato e la fama di santità

Il differente avvio di un'inchiesta nel Sant'Uffizio e presso la Congregazione dei Riti/Cause dei Santi era un altro dato importante ai fini dell'allestimento dei processi e del reperimento delle fonti. Nel Sant'Uffizio, infatti, era sufficiente la denuncia di un singolo (talora anonima) per far partire un procedimento; nella Congregazione dei Riti invece era necessario un processo che attestasse l'esistenza della fama di santità, il cosiddetto *processum super fama*. Più tardi, dopo l'abolizione del processo sulla fama, rimasero in vigore le norme e i criteri per l'accertamento di una fama di santità, recentemente ribadite anche da un intervento del papa Benedetto XV e dall'Istruzione *Sanctorum Mater* della Congregazione delle Cause dei Santi. Tra questi, in particolare, si segnala l'obbligo di non introdurre il processo prima che siano trascorsi cinque anni dalla morte del Servo di Dio.

In altre parole, la Congregazione dei Riti/Congregazione delle Cause dei Santi, non avendo la necessità di procedere d'urgenza per scongiurare la reiterazione o la continuità dei reati, poteva verificare adeguatamente la consistenza delle affermazioni di chi proponeva l'introduzione di una causa. Ciò evidentemente poneva il procedimento della Congregazione dei Riti/Cause dei Santi nella condizione di disporre di un'istruttoria non pressata dallo scorrere del tempo o dal pericolo di lasciare indisturbata l'attività dei rei, e dunque potenzialmente più matura nell'acquisizione dei dati.

La Congregazione del Sant'Uffizio, invece, doveva affrontare il pericolo di vicende dai contorni ambivalenti e a volte preoccupanti e in tale situazione a volte era costretta ad emettere provvedimenti che avevano il sapore di una sanzione, sebbene in realtà fossero misure cautelari.

Due archivi in dialogo

Non disponendo di una fase dibattimentale, i cardinali membri dei due dicasteri erano dipendenti dalla qualità dell'istruttoria per emettere una sentenza adeguata. Era dunque l'insieme delle carte raccolte a decidere il binario sul quale viaggiava l'esito del processo e a determinare, spesso, tempi e modi dei due procedimenti e dunque la storia che si ricostruiva.

Più sopra si è visto che la Congregazione dei Riti si trovava alleggerita dalle difficoltà e dalle esigenze cui era sottoposto il Sant'Uffizio. E tuttavia, il rischio di una eccessiva semplificazione dei problemi era in agguato.

L'interrogatorio dei testi in sede diocesana, infatti, avveniva prevalentemente sulla base di alcune domande inerenti l'esercizio delle virtù teologali, cardinali e dei consigli evangelici. Sotto tale aspetto, dunque, l'inchiesta della Congregazione del Sant'Uffizio, risultava più ricca di informazioni perché, nella volontà di accertare la presenza o meno di un reato, acquisiva dati ad ampio raggio, osservando non solo l'agire virtuoso dell'indagato (cioè spirito di ubbidienza, tempi di preghiera, osservanza delle norme religiose, atti di carità ecc) ma ricostruendo tutta la presunta vicenda criminosa e i possibili responsabili.

Nella Congregazione dei Riti/Cause dei Santi, peraltro, essendo dipendenti dall'avvocato della difesa, ovvero dal Postulatore, l'istruttoria e la *Positio* potevano risentire della dovuta imparzialità con il pericolo che la documentazione raccolta tacesse o sorvolasse su questioni che richiedevano un più maturo approfondimento. Per tale ragione, per lungo periodo, l'avvocato fiscale della Congregazione dei Riti era stato dotato di poteri straordinari, quale quello di poter regolarmente conferire direttamente con il Pontefice, per formulare obiezioni e chiedere chiarimenti in assoluta libertà dopo aver informato il papa.

Sotto tale profilo, l'archivio della Congregazione del Sant'Uffizio presenta – non *ex post* ma lungo lo svolgersi dei fatti – una produzione più autonoma di documenti che, pur concentrandosi sui problemi, offre tasselli preziosi per una ricostruzione più vicina possibile all'effettivo svolgimento della vicende nella loro complessità. In tal senso, la documentazione inquisitoriale costituisce un nucleo di fonti di alto valore che racconta una pluralità di punti di vista e di questioni, ovvero anche il punto di osservazione di quanti non riconoscevano affatto la presenza di un episodio di santità e ponevano le loro perplessità in attesa di un chiarimento.